

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1991

che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE

(91/496/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che gli animali vivi figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato;

considerando che la definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti dai paesi terzi concorre a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute degli animali;

considerando che l'articolo 23 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, prevede tra l'altro che il Consiglio è tenuto a stabilire le norme e i principi generali da applicarsi nei controlli delle importazioni, dai paesi terzi, degli animali soggetti alla direttiva stessa;

considerando che è necessario che ogni partita di animali provenienti dai paesi terzi sia sottoposta a un controllo documentario e d'identità sin dall'introduzione nel territorio della Comunità;

considerando che è opportuno fissare principi validi per tutta la Comunità per quanto si riferisce all'organizzazione ed alle conseguenze dei controlli fisici che dovranno essere effettuati dalle autorità veterinarie competenti;

considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che a questo proposito la Commissione deve poter agire, in particolare effettuando sopralluoghi e adottando le misure adeguate alla situazione;

considerando che un funzionamento armonioso del regime di controllo implica una procedura di riconoscimento ed un'ispezione dei posti d'ispezione frontaliere, nonché scambi di funzionari competenti a effettuare i controlli sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi;

considerando che la definizione a livello comunitario di principi comuni è ancora più necessaria per il fatto che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, i controlli frontaliere interni saranno soppressi;

considerando che occorre modificare le direttive 89/662/CEE ⁽⁴⁾, 90/425/CEE e 90/675/CEE al fine di adattare alla presente direttiva;

considerando che appare necessario prevedere eventuali misure transitorie limitate nel tempo per facilitare il passaggio al nuovo regime di controllo istituito dalla presente direttiva;

considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure di applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

2. La presente direttiva non riguarda i controlli degli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, i quali accompagnano viaggiatori non a fine di lucro.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si applicano, se necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE.

2. Inoltre si intende per:

a) controllo documentario: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano l'animale;

⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽¹⁾ GU n. C 89 del 6. 4. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 224, del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/174/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37).